



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 231/17/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(GO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTA la nota dell'8 maggio 2017 (ns. prot. n. 30080) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi dell'istruttoria avviata nei confronti del Comune di San Canzian d'Isonzo (GO), a seguito delle denunce inviate al medesimo Comitato dal sig. Daniele Deiuri, consigliere comunale MoVimento 5 Stelle Staranzano. In particolare, nelle denunce il segnalante lamentava che nella giornata del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

28 aprile 2017 è stata annunciata l'inaugurazione della pista ciclabile di Begliano (frazione di San Canzian), svoltasi il giorno seguente alla presenza del Sindaco e dell'Assessore ai lavori pubblici, nonché le correlate iniziative intraprese dal Comune per annunciare l'evento. Al riguardo, venivano allegati due *screenshot* tratti dal sito del Comune di San Canzian d'Isonzo riportanti il comunicato e la locandina, uno dal profilo *twitter* del candidato sindaco sig. Claudio Fratta, due fotografie realizzate sul luogo dell'inaugurazione dal segnalante - ove il Sindaco in carica, l'Assessore ai lavori pubblici ed il candidato Sindaco PD appaiono nella loro veste istituzionale durante il periodo delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 - e copie di un articolo sul quotidiano "*Il Piccolo*" riferito all'evento, il tutto in violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di divieto di comunicazione istituzionale. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, ha riscontrato la "*buona fede dell'Amministrazione nella scelta dello spostamento della data dell'inaugurazione dal 25 al 29 aprile, come supportata dalla documentazione attestante l'effettività dell'allerta meteo per la giornata del 25 e l'avvenuto completamento dei lavori da parte della ditta incaricata [...] solo in data 24 aprile*", nonché "*l'opportunità, sia nella sostanza ma anche sotto l'aspetto dell'efficacia amministrativa, di comunicare tempestivamente alla cittadinanza, seppur in periodo elettorale, l'apertura di un percorso ciclo-pedonale, innegabilmente più sicuro per l'incolumità dei cittadini/studenti in quanto alternativo alla strada statale risultante priva di marciapiede*" ed ha pertanto proposto all'Autorità l'adozione di un provvedimento di archiviazione, avendo riscontrato "*la già avvenuta rimozione del comunicato e della locandina ed in generale l'assenza di ogni attività istituzionale antecedente la data del 27 aprile*";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota trasmessa dal Comune di San Canzian d'Isonzo il 4 maggio 2017, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, in cui si rileva che "*si è scelto di non posticipare la consegna alla cittadinanza dopo la fine delle elezioni [...] in quanto il percorso è di particolare utilità per gli studenti*", che "*all'iniziativa non è stata data alcun'altra forma di divulgazione se non il programma con il percorso pubblicato sul sito del comune*" ed infine che "*l'articolo apparso sulla stampa [...] riporta la mera cronaca dei lavori eseguiti e del costo sostenuto*";

PRESA VISIONE di una copia dell'invito-programma relativo alla manifestazione contestata, allegata alla segnalazione dell'istante, in cui non compaiono nominativi di rappresentanti istituzionali, ma il logo del Comune e l'indicazione dell'Assessorato ai lavori pubblici e alla cultura, nonché le foto dell'evento;

PRESA VISIONE, altresì, della copia della pagina del profilo *twitter* del candidato Sindaco Claudio Fratta e dell'articolo del quotidiano "*Il Piccolo*" relativi alla manifestazione in questione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che le attività di comunicazione tramite il profilo *twitter* del candidato Sindaco Fratta e la pubblicazione dell'articolo sul quotidiano *“Il Piccolo”* del 28 aprile 2017 non sono imputabili alla Pubblica Amministrazione e, quindi, non formalmente riconducibili all'Ente;

RILEVATO, invece, che la pubblicazione dell'invito e della locandina oggetto della denuncia sul sito istituzionale del Comune di San Canzian d'Isonzo è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che tali attività di comunicazione istituzionale oggetto dell'istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia non presentano i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le notizie riportate sul programma/invito relativo all'inaugurazione della pista ciclabile di Begliano (frazione di San Canzian) non si limitano con tono neutrale a fornire la mera comunicazione della messa in disponibilità della popolazione della nuova infrastruttura, ma costituiscono una sollecitazione con finalità promozionali alla partecipazione all'evento inaugurale e, pertanto, ben avrebbero potuto essere pubblicate in forma neutra e senza enfasi promozionale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che in tali pubblicazioni viene utilizzato il logo del Comune ed indicato l'Assessorato ai lavori pubblici e alla cultura;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non condividere la proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato, in quanto la verifica della rimozione del comunicato e della locandina dal sito istituzionale dell'Ente è avvenuta successivamente all'evento oggetto di contestazione e non può assurgere come tale a ravvedimento operoso da parte dell'Ente in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di San Canzian d'Isonzo (GO) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle attività di comunicazione istituzionale realizzate sul sito *web* istituzionale rivolte a promuovere l'inaugurazione della pista ciclabile di Begliano (frazione di San Canzian). In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di San Canzian d’Isonzo, è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi